



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
RELAZIONI SINDACALI

Protocollo				
Titolo	I	Classe	10	Fascicolo
nr. 73436		del 5 ottobre 2012		
UOR SET05		CC		RPA Nicola Giannone

Ai Responsabili delle strutture universitarie
e p.c.
Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto
Al Coordinatore della RSU

LORO SEDI

Oggetto: incidenza delle ferie sul coefficiente di presenze.

Pervengono da parte di alcuni Responsabili amministrativi delle strutture universitarie richieste di chiarimento in merito alle modalità attuative di quando da ultimo disposto con nota n°54823 del 3 luglio 2012 di pari oggetto, in merito al calcolo del coefficiente di presenza di cui al sistema di valutazione della performance. In particolare viene chiesto di chiarire quali periodi di ferie debbano essere ritenuti programmati e quale soggetto è tenuto ad attestarne la preventiva pianificazione.

A tal proposito è preliminarmente opportuno evidenziare che l'art. 28 del vigente CCNL di comparto disciplina l'istituto delle ferie e che le modalità di fruizione delle stesse sono riportate all'art. 8 del vigente CCI del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo.

In particolare il comma 6 del predetto art. 8 CCI prevede la redazione del piano delle ferie del personale di ciascuna struttura, entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno. Il piano dovrà tenere conto anche dei periodi di chiusura delle strutture di cui ai commi 3 e 5 e delle eventuali richieste di cui al successivo comma 7. Il dipendente che intende programmare periodi di ferie anche durante il primo quadrimestre dell'anno successivo, ne darà contestuale comunicazione, in modo che il piano delle ferie copra un arco temporale di 12 mesi. Va altresì evidenziato che il comma 9 del più volte citato art. 8 CCI prevede che, ove insorgano giustificati motivi, il dipendente può modificare il proprio piano delle ferie anche in corso d'anno, d'intesa con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa.

Ne consegue che le ferie programmate cui riferirsi sono, evidentemente, quelle indicate nel piano delle ferie, così come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 8, comma 9, CCI e che il soggetto che ne può attestare l'avvenuta programmazione e la conseguente esclusione dal numero di rientri programmati da riportare nella scheda di valutazione ai fini del calcolo del coefficiente di presenza, è esclusivamente il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura dove il dipendente presta servizio. Con l'occasione si ribadisce che a tale riduzione non concorrono, in ogni caso, gli episodi riferibili a singole giornate.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Antonio Valenti